

Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)

SOMMARIO

Articolo 1 Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

Articolo 2 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005

Articolo 3 Modifiche all'art. 6 della l.r.29/2009

Articolo 4 Disposizione finanziaria

Articolo 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 e l'articolo 4, comma 1, lettera t), dello Statuto;

Visto il decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con legge 1 dicembre 2018 n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana).

Considerato quanto segue.

1. Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal d.l. 113/2018 convertito in l. 132/2018, rendono necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela dei bisogni essenziali di tutte le persone.
2. In particolare, la revisione riguarda alcune norme della l.r. 41/2005 relativa al sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e alcune norme della l.r. 29/2009 relativa all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela dei cittadini stranieri in Toscana.
3. In coerenza con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, già con la sentenza n. 269/2010 ha ritenuto legittime le previsioni della legge regionale toscana n. 29/2009 in quanto volte a tutelare i diritti inviolabili di ogni persona umana, la Regione riconosce e promuove i diritti elementari di tutte le persone che, trovandosi in condizioni di estremo bisogno, devono avere accesso alle cure mediche essenziali, all'alimentazione, a una dimora temporanea, all'istruzione ed ai servizi sociali, e supporta, in continuità con gli interventi già assicurati dal sistema regionale di accoglienza e integrazione, tutti gli enti e le associazioni che operano in tale direzione.
4. Le azioni regionali orientate al superamento del disagio sociale perseguono, altresì, l'obiettivo di garantire al meglio la sicurezza della comunità che può essere messa a rischio dalla precarietà delle condizioni di vita delle persone che si trovano in situazione di emarginazione.
5. La garanzia dei bisogni essenziali si riconnette alla tutela della dignità della persona umana, nucleo essenziale di uguaglianza e non discriminazione, in attuazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale e, in questo quadro costituzionale, la Regione esercita proprie potestà legislative, concorrenti e residuali, in materia di tutela della salute, assistenza sociale, istruzione e formazione professionale.
6. Attualmente gli interventi regionali per gli stranieri presenti in Toscana previsti dalle vigenti leggi regionali garantiscono un sistema di accoglienza di qualità finalizzato all'integrazione e alla coesione sociale sul territorio, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali.
7. La Regione, nella revisione della normativa regionale vigente rispetto alle nuove disposizioni nazionali in materia di protezione internazionale e immigrazione, ribadisce la volontà di assicurare a tutti gli stranieri presenti nel territorio toscano, a prescindere dal titolo di soggiorno, le prestazioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali.
8. Nelle more della regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio regionale, secondo il nuovo regime di cui al d.l. 113/2018, anche al fine di evitare situazioni di disagio alla quiete e all'ordine pubblico derivanti dalla difficoltà di sistemazione delle numerose persone che già si ritrovano e si ritroveranno, anche per lungo tempo, fuori dal sistema dell'accoglienza, risulta urgente garantire loro la continuità degli interventi di cura, socio assistenziali, di istruzione per i minori e di inclusione sociale.
9. Nella l.r. 41/2005 si rende pertanto necessario modificare l'articolo 5 *Diritto agli interventi e ai servizi*, eliminando il riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abolito, sostituendolo con le nuove tipologie introdotte, riaffermando nel contempo, per tutte le persone

dimoranti in Toscana, compresi gli stranieri non in regola, il diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona.

10. Nella l.r. 29/2009 si rende necessario modificare l'articolo 6 *Disposizioni sull'accoglienza, integrazione partecipe e tutela degli stranieri in Toscana*, specificando le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di istruzione e cura che sono comunque garantiti agli stranieri, anche privi del permesso di soggiorno e, inoltre, prevedendo il sostegno di iniziative per l'integrazione di chi è in regola con le disposizioni statali in materia di immigrazione.

11. La necessità di assicurare le prestazioni essenziali di accoglienza e cura alle persone, anche straniere, dimoranti in Toscana rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Tutela dei bisogni essenziali della persona umana

1. La Regione sostiene un progetto di società civile che esclude l'abbandono e l'emarginazione di chi, anche straniero, dimora in Toscana ed è privo di mezzi di sostentamento.

2. La Regione riconosce il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della persona, anche straniera, e garantisce, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all'istruzione come elementi fondamentali per l'integrazione umana e sociale.

3. Le azioni per garantire le prestazioni essenziali di cui al comma 2 sono poste in essere attraverso interventi previsti dalla programmazione integrata socio-sanitaria realizzati direttamente dalla Regione o tramite il sostegno di proposte e progetti promossi, in coerenza con la presente legge, dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato e altri enti del terzo settore, nonché da privati cittadini.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 41/2005

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituita dalla seguente :

“b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del d.lgs. 286/1998 e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n.47.”

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali previste dal piano regionale integrato socio sanitario e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.”.

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);

Art. 3
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/2009

1. Dopo il comma 35 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“35 bis. Alle persone di cui al comma 35, prive del titolo di soggiorno, è comunque garantito:

a) l'accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio, nonché i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) l'accesso alle prestazioni socio assistenziali, ivi compreso l'accesso a sistemazioni temporanee di accoglienza;

c) l'accesso dei minori all'istruzione obbligatoria e ai servizi per l'infanzia.”.

2. Dopo il comma 35 bis dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“ 35 ter. Le azioni finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al comma 35 bis sono definite dalla programmazione regionale e poste in essere in collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti del terzo settore.”.

3. Dopo il comma 36 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“36 bis. Tutti gli stranieri dimoranti nella Regione Toscana, in possesso di idoneo titolo di soggiorno nel territorio nazionale, sono iscritti al servizio sanitario regionale.”.

3. Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della l.r. 29/2009 è inserito il seguente:

“68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 142/2005 in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.”.

CAPO IV Disposizioni finali

Art.4 Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.